



CONSIGLIO
NAZIONALE
DEL
NOTARIATO

Atto notarile informatico

Identificativo fascicolo: 7760653

Forma: Atto Pubblico

Numero repertorio: 32005

Numero raccolta: 18564

Data stipula: 17/10/2019

Notaio: SALVATORE BARBAGALLO

Codice fiscale: BRBSVT69H01C351P

Natura:

Appalto.

Parti:

1-Persona Giuridica: ABACO S.P.A. - 02391510266

2-Persona Giuridica: PATRIMONIO CITTA' DI SETTIMO TORINESE S.R.L. - 09702900011

Annotazioni:

1-ANNOTAZIONI NON PRESENTI

REP. N. 32005

RACC.N. 18564

APPALTO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEI
PARCHEGGI NEL COMUNE DI SETTIMO TORINESE - CIG.
77115078E2

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove.

Il giorno diciassette del mese di ottobre.

(17 - 10 - 2019)

In Torino, nel mio Studio in Via Pomba n. 17.

Innanzi a me Dottor SALVATORE BARBAGALLO, Notaio in Torino,
iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, senza
assistenza dei testimoni,

SONO PRESENTI I SIGNORI:

Avv. Alessandro RIBAUDO, nato a TORINO il 23 luglio 1979, domiciliato
per la carica in Settimo Torinese (TO), Piazza della Libertà n. 4,

il quale interviene al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di
Amministratore Unico e legale rappresentante della Società:

- "PATRIMONIO CITTÀ DI SETTIMO TORINESE S.R.L.", con sede legale
in Settimo Torinese, Piazza della Libertà n. 4, capitale sociale euro
8.840.000,00 (ottomilionioctocentoquarantamila) interamente versato, numero
di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Torino, codice fiscale e partita
IVA: 09702900011,

a quanto infra autorizzato in virtù del vigente Statuto Sociale,

(di seguito anche indicato come "**Patrimonio**" o "**Concedente**");

Loris TARGA, nato a Stanghella (PD) il 26 settembre 1963, domiciliato per la

carica in Padova, Via Fratelli Cervi n. 6,

il quale interviene al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della Società:

- "ABACO S.p.A.", con sede legale in Padova, Via Fratelli Cervi n. 6, capitale sociale euro 10.000.000,00 (diecimilioni) interamente versato, numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Padova, codice fiscale e partita IVA: 02391510266,

a quanto infra autorizzato in virtù del vigente Statuto Sociale,

(di seguito anche indicato come "**Concessionario**").

Detti componenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi chiedono di far constare per atto pubblico di quanto segue:

PREMESSO CHE

a) il Concedente è una società interamente partecipata dal Comune di Settimo Torinese (in prosieguo: "Comune"), il cui oggetto sociale comprende:

- il servizio di gestione del patrimonio immobiliare comunale disponibile ed indisponibile, acquistato, conferito in proprietà o attribuito in concessione dal Comune o da altri enti; può altresì gestire il patrimonio del Comune o di altri enti secondo convenzioni e contratti di servizio conseguenti;

- l'attività immobiliare in genere, con particolare riferimento all'acquisto, vendita e permuta di suoli ed immobili di qualunque genere e tipo, la gestione degli stessi anche attraverso il sistema della locazione e del leasing immobiliare e di quelli consentiti dalla normativa vigente;

b) PATRIMONIO è concessionaria, per conto del Comune, della rete viaria cittadina e delle relative pertinenze (es. banchine ed aree di sosta a raso o

impianti di sosta in sopra o sottosuolo), delle piazze nonché degli impianti e delle installazioni presenti sulla rete stessa (es. impianti di illuminazione pubblica e semaforici, impianti per gestione sosta a pagamento), al fine di conservarli idonei all'uso cui sono destinati;

c) con deliberazione n. 15 del 19 gennaio 2017 della G.C. (in prosieguo: "Deliberazione n. 15/2017"), allegata agli atti di gara, il Comune, socio unico di PATRIMONIO, ha determinato: l'importo della tariffa oraria della sosta a pagamento; nuove fasce orarie per la sosta a pagamento; di concentrare le aree destinate alla sosta a pagamento nella zona centrale della città come da planimetria allegata a detta deliberazione; di assumere ulteriori provvedimenti in tema di pedaggiamento delle aree di sosta.

d) con deliberazione n. 253 del 29 novembre 2018 del Comune, allegata agli atti di gara, la Giunta Comunale ha previsto un adeguamento del costo degli abbonamenti a partire dal 1° gennaio 2020;

e) l'Assemblea dei soci di Patrimonio, in data 25 settembre 2018 ha autorizzato lo svolgimento della gara con le modalità previste nel disciplinare di gara (in prosieguo: "Disciplinare");

f) in data 24 gennaio 2019 (e successiva rettifica del 1° febbraio 2019) è stato pubblicato il bando relativo all'affidamento in concessione, tramite procedura aperta, del servizio di gestione di n. 1.436 (millequattrocentotrentasei) parcheggi totali, di cui 1.116 a raso compresi entro il "perimetro area parcheggio a pagamento", individuato con Deliberazione n. 15/2017, e di n. 270 (duecentosettanta) parcheggi coperti nelle strutture immobiliari site in piazza Campidoglio e piazza Volontari (in prosieguo: "Strutture"), concessione comprendente:

* l'utilizzo delle attuali aree o parcheggi individuate alla data odierna per la sosta a pagamento, come da citata deliberazione della Giunta del Comune n. 114 del 18 maggio 2017 e comunque nel rispetto di quanto previsto negli allegati A, B, C, D ed E della medesima deliberazione;

* la gestione degli abbonamenti e dei permessi che il Concessionario rilascerà a nome di Patrimonio, nel rispetto delle regole deliberate dall'Amministrazione Comunale, nonché dei permessi ed abbonamenti già rilasciati;

* la fornitura, l'installazione e la manutenzione di un numero congruo di parcometri (adeguati allo stato dell'arte tecnologico e che come minimo consentano pagamenti con carta di credito e bancomat) per tutta la durata della concessione e loro sostituzione in caso di non adeguato funzionamento e in caso di loro obsolescenza, secondo le proposte che dovranno essere formulate dai concorrenti;

* la vigilanza e constatazione di eventuali sanzioni mediante utilizzo di proprio personale;

* la gestione e manutenzione delle aree di sosta a raso e nelle Strutture, come meglio specificato nel Capitolato Speciale;

* la gestione e manutenzione ordinaria della sede operativa (v. allegato g al Disciplinare);

g) in data 2 maggio 2019 è stata pronunciata la proposta di aggiudicazione in favore di ABACO S.p.A. con sede legale in Padova, Via Fratelli Cervi 6, Partita IVA: 02391510266, successivamente approvata dall'organo competente il 7 maggio 2019;

h) l'avviso in merito all'esito della gara è stato regolarmente pubblicato in data

9 agosto 2019 con le stesse modalità del relativo avviso di gara;

i) il possesso dei requisiti dell'aggiudicatario ABACO S.p.A. è stato verificato con esito positivo, come risulta dalla documentazione agli atti, con conseguente efficacia dell'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32 c. 7 del D.Lgs. 50/2016;

j) alla data del presente contratto la richiesta di informazione antimafia relativa all'aggiudicatario ABACO S.p.A. - effettuata dalla Stazione Appaltante con accesso alla Banca Dati Nazionale Antimafia il 3 giugno 2019 identificativo 2139871 - risulta in fase di istruttoria e pertanto, decorso il termine di cui all'art. 92 c. 2 del D.Lgs. 159/2011, è possibile procedere, sotto condizione risolutiva, anche in assenza dell'informazione antimafia, come previsto dall'art. 92 c. 3 del medesimo D.Lgs. 159/2011;

k) è stato acquisito il DURC prot. INPS 15956833 attestante la regolarità contributiva dell'aggiudicatario;

l) l'aggiudicatario ha rispettato le previsioni di cui all'art. 21 del Disciplinare.

TUTTO CIO' PREMESSO

quale parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 - Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 - Oggetto del contratto

1. Patrimonio concede al Concessionario, che accetta senza riserva alcuna, il servizio di gestione di n. 1.436 (millequattrocentotrentasei) parcheggi totali, di cui n. 1.166 (millecentosessantasei) a raso compresi entro il "perimetro area parcheggio a pagamento" individuato dalla Giunta Comunale con la

Deliberazione n. 15/2017, e di n. 270 (duecentosettanta) parcheggi coperti in strutture immobiliari site in piazza Campidoglio e piazza Volontari (in prosieguo: "Strutture"), nel rispetto delle deliberazioni comunali di cui in premessa.

2. La concessione comprende altresì la gestione e manutenzione ordinaria della sede operativa, meglio indicata nell'allegato g) al Disciplinare.

3. La concessione sarà eseguita ai termini e condizioni di cui:

- all'infra allegato Capitolato Speciale e a tutti i documenti ivi richiamati e allegati, ivi compresi - tra gli altri - il Disciplinare di gara e la cartografia a corredo, indicante le aree interessate al servizio;

- all'infra allegata offerta tecnica ed economica presentata dall'aggiudicatario in sede di gara.

Art. 3 - Durata

1. La concessione durerà per 18 (diciotto) anni naturali e consecutivi decorrenti dal 1° ottobre 2019.

2. Le Strutture dovranno essere riconsegnate in uno stato manutentivo almeno equivalente a quello esistente alla data di consegna delle stesse al Concessionario.

3. L'eventuale maggior valore dei beni oggetto di concessione, quand'anche conseguente a manutenzioni od eventuali migliorie realizzate dal Concessionario, non darà diritto al Concessionario di pretendere indennizzi di sorta.

Art. 4 - Canone e clausola risolutiva espressa

1. Il canone annuo fisso di concessione dovuto dal Concessionario è determinato in Euro 233.586,00 (duecentotrentatremilacinquecentoottantasei)

IVA esclusa.

2. Il canone annuo variabile di concessione è determinato in percentuale pari al 21,95% (ventuno virgola novantacinque per cento) IVA esclusa della quota eccedente il gettito annuo di euro 495.000,00 (quattrocentonovantacinquemila).

3. Il canone di concessione fisso annuale dovrà essere corrisposto in unica rata anticipata entro il 31 gennaio di ciascun anno di durata della concessione. Il canone di concessione variabile dovrà essere corrisposto entro due mesi dal termine di ciascun esercizio.

4. La ritardata corresponsione dei canoni, salvo che per cause di forza maggiore, comporterà, per il Concessionario, il pagamento di interessi in misura pari a quella legale dalla data di scadenza del debito, senza che sia necessaria la costituzione in mora da parte del Concedente. Il mancato rispetto di tre scadenze di pagamento consecutive del canone è causa di risoluzione del Contratto ex art. 1456 cod. civ..

Art. 5 - Responsabilità, obbligazioni ed oneri del Concessionario

1. Il Concessionario è responsabile:

- della vigilanza e custodia degli immobili, della buona conservazione e della continuativa efficienza degli immobili oggetto di concessione;
- per eventuali danni o infortuni non riconducibili al Concedente o ai suoi danti causa occorsi a chiunque durante la durata della concessione, esclusi quelli unicamente dipendenti da forza maggiore (calamità naturali, guerra, ecc.), quand'anche causati da terzi, rispetto ai quali il Concessionario mantiene il diritto di rivalsa nei limiti di quanto risarcito;
- dell'osservanza, anche da parte di estranei, di tutte le prescrizioni e divieti

stabiliti da atti normativi o amministrativi, leggi, regolamenti e dalle autorità competenti, nonché dalle normali regole di prudenza, per evitare incidenti, danni, infortuni o manomissioni.

2. Sono posti in capo al concessionario i seguenti oneri e obblighi:

- gestione degli abbonamenti e dei permessi che il Concessionario rilascerà a nome di Patrimonio, nel rispetto delle regole deliberate dal Comune;
- fornitura, installazione e manutenzione per tutta la durata della concessione dei parcometri da destinare alla riscossione del pedaggio per gli stalli a pagamento;
- sostituzione dei parcometri in caso di non adeguato funzionamento e in caso di loro obsolescenza, senza poter eccepire onerosità di sorta (eccezion fatta per quanto previsto all'art. 6);
- provvedere agli adeguamenti normativi tecnici/impiantistici e strutturali che si dovessero rendere necessari in fase di esecuzione della concessione;
- ottenimento e mantenimento delle licenze necessarie per conformarsi ai requisiti normativi vigenti;
- costante vigilanza e constatazione di eventuali sanzioni mediante utilizzo di proprio personale;
- manutenzione ordinaria delle Strutture;
- manutenzione dei locali adibiti a sede operativa;
- assunzione di n. 1 (una) risorsa umana attualmente dipendente del Concedente, a meno che il Concessionario non dimostri che tale assunzione sia assolutamente incompatibile con la propria struttura imprenditoriale.

3. Il Concessionario si obbliga a mantenere indenne e manlevata la Concedente da qualsiasi richiesta patrimoniale avanzata nei confronti di

quest'ultima e conseguente al mancato rispetto da parte del Concessionario degli adempimenti retributivi, contributivi, assicurativi, previdenziali e/o relativi alla corretta effettuazione delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente ovvero al mancato rispetto da parte del concessionario delle norme sull'identificazione in cantiere dei lavoratori ovvero al mancato indennizzo da parte dell'Impresa o del subappaltatore dei lavoratori infortunati per le voci non indennizzate ad opera dell'I.N.A.I.L.

4. I costi per il rinnovo delle apparecchiature per il controllo e gestione della sosta (come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, parcometri, pannelli a messaggio variabile, segnaletica, sistema centrale di controllo ed infomobilità) e comunque i costi resi necessari per effettuare adeguamenti normativi tecnici, impiantistici e strutturali saranno posti a carico del Concessionario, che dovrà prevedere un apposito fondo di accantonamento nel piano economico finanziario da presentarsi in sede di gara.

5. Per ovviare al caso in cui l'attrezzatura installata dovesse diventare prematuramente obsoleta rispetto alle previsioni del piano di manutenzione, il Concessionario dovrà installare le più aggiornate tecnologie e quelle dotate di più alta aspettativa di vita utile presenti sul mercato. Al riguardo, entro la fine di ogni anno di vigenza della concessione il Concessionario dovrà trasmettere alla Concedente una relazione annuale (nel prosieguo: "Relazione") che dia atto di tale avvenuta installazione, ovvero, in caso negativo, che dia specificamente atto dell'assenza di novità tecnologiche rilevanti, intervenute nell'anno stesso.

6. Per ovviare al rischio derivante dall'impossibilità ovvero dalla difficoltà di reperire la provvista finanziaria a supporto dell'iniziativa economica, il

Concessionario dovrà sottoporsi alla verifica con cadenza quantomeno annuale dell'adeguatezza della propria struttura economico-finanziaria da parte del Concedente.

7. Per ovviare al rischio di diminuzione degli introiti il Concessionario dovrà prevedere adeguato personale addetto ai controlli e/o prevedere l'introduzione di sistemi tecnologici diretti ad un elevato standard di efficienza del controllo.

8. Il Concessionario dovrà dotarsi di un flessibile modello tecnico/economico/amministrativo di gestione (in prosieguo: "Modello"), da adeguare con cadenza annuale, che:

a. sia in grado di riassorbire eventuali decrementi dei ricavi operativi derivanti dalla contrazione della domanda per ragioni di mercato;

b. preveda rimedi per ovviare al caso in cui i costi operativi e di manutenzione fossero superiori a quelli previsti;

c. sia tale da ovviare al rischio di inflazione causato dalle variazioni sui tassi di interesse in corso di esecuzione, prevedendo anche l'adozione di adeguati strumenti di copertura del rischio predetto con meccanismi di compensazione;

d. tenga conto della necessità di ottenere ulteriori licenze al fine di conformarsi a sopravvenuti requisiti normativi.

9. Ai fini della verifica dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali e del rispetto delle norme che disciplinano lo svolgimento della Concessione, il Concedente può svolgere, nei confronti del Concessionario attività di controllo secondo modalità compatibili con le esigenze aziendali di quest'ultimo. A tal fine, il Concessionario consente l'effettuazione di tutti gli accertamenti, sopralluoghi e verifiche ispettive che il Concedente ritenga opportuno o necessario compiere.

10. Il Concessionario ha dichiarato in gara che i costi interni della sicurezza interamente a proprio carico per l'espletamento delle funzioni affidate con il presente atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 comma 6 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. sono pari ad euro 1.057,21 (millecinquantasette virgola ventuno) annui.

Art. 6 - Oneri a carico del Concedente - Revisione degli accordi convenzionali

1. Gli eventuali costi di manutenzione straordinaria delle Strutture saranno a carico del Concedente, che provvederà all'uopo ad accantonare una quota del canone.

2. La revisione degli accordi convenzionali per la riduzione dell'impatto economico negativo a carico del Concessionario sarà possibile solo se sia conseguenza di cause oggettive, esterne al Concessionario, e limitatamente alla parte non evitabile con l'ordinaria diligenza.

3. A titolo esemplificativo, ai fini di tale revisione possono rilevare le seguenti cause:

a. riduzione della domanda conseguente alla riduzione degli stalli di sosta e/o di radicali modifiche imposte dal Concedente che vadano ad alterare significativamente l'esecuzione del piano di sosta previsto nel presente contratto;

b. cambiamento legale e/o normativo durante l'esecuzione della concessione;

c. cambiamento delle aliquote fiscali in corso di esecuzione della concessione;

d. modificazioni a tariffe, orari o numero di stalli a pagamento da parte del Comune.

2. In caso di riduzione della domanda per ragioni riconducibili alla chiusura totale o parziale per motivi di pubblica utilità il Concessionario avrà diritto al

riconoscimento della somma pari alla differenza tra i ricavi incassati ed i ricavi previsti nel piano economico finanziario, proporzionati al tempo della chiusura.

4. La revisione sarà possibile solo sulla base di studi e analisi svolti in contraddittorio con il Concedente, che dimostrino sia la sussistenza dei presupposti per detta revisione, sia l'entità dello squilibrio non addebitabile al fatto del Concessionario.

5. È esclusa qualsiasi revisione della convenzione in senso favorevole al Concessionario per impatti economici negativi ascrivibili, anche solo in parte e nella misura di tale parte, a fatto colposo del Concessionario.

3. Potrà farsi luogo alla revisione degli accordi convenzionali anche qualora cause oggettive ed imprevedibili, esterne al Concessionario, determinassero un apprezzabile impatto economico positivo per il Concessionario non connesso al suo rischio d'impresa.

Art. 7 - Tariffe, orari di sosta e abbonamenti

1. Le tariffe, gli orari di sosta e gli abbonamenti sono disciplinati dalle deliberazioni della Giunta Comunale n. 15 del 19 gennaio 2017 e n 253 del 29 novembre 2018, già allegate al Disciplinare e facente parte integrante del presente contratto, e potranno essere modificati con analoghe deliberazioni, secondo le norme vigenti.

2. Qualora, durante la concessione, sia modificato il numero di stalli a pagamento, saranno proporzionalmente rideterminati, in aumento o in diminuzione, sia il canone fisso di cui al punto 4.4., lett. a) del Disciplinare, sia la somma conseguentemente indicata al punto 4.4., lett b) del Disciplinare.

Art. 8 - Garanzia definitiva e polizze

1. A garanzia degli oneri derivanti dal mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi che assume con il presente contratto, il Concessionario ha costituito apposita cauzione definitiva di euro 168.182,00 pari al 10% dell'importo di euro 4.204.548,00 (quattromilioniduecentoquattromilacinquecentoquarantotto) (calcolato in via presuntiva), ridotto in ragione dei benefici previsti dall'art. 93 c. 7, mediante polizza fideiussoria n. 28019976350, rilasciata in data 25 settembre 2019 da Tokio Marine Europe S.A. e relativa appendice n. 2 emessa il 27 settembre 2019 di precisazione valida per la durata dell'affidamento, da svincolarsi a norma di legge. Nel caso di inadempienze agli obblighi contrattuali da parte del Concessionario, il Concedente avrà diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione, che il Concessionario dovrà reintegrare nel termine che gli sarà prefissato.

2. Il Concessionario ha inoltre stipulato:

a. polizza assicurativa n. 330230021 emessa da Assicurazioni Generali S.p.A. - Agenzia di Castelfranco Veneto (TV) e polizza assicurativa n. 310230418 emessa da Assicurazioni Generali S.p.A. - Agenzia di Castelfranco Veneto (TV) a copertura degli eventuali danni subiti da Patrimonio a causa del danneggiamento (compresi atti di vandalismo) o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione del servizio;

b. polizza assicurativa n. 209446635 in data 3 agosto 2000 emessa da Assicurazioni Generali S.p.A. - Agenzia di Castelfranco Veneto (TV), da rinnovarsi di anno in anno, a copertura dei seguenti rischi e rispettivi massimali:

- responsabilità civile verso terzi, per qualunque causa dipendente dalla concessione. Massimale: euro 5.000.000,00 (cinquemilioni);

- responsabilità civile operai e dipendenti, per qualunque causa dipendente dalla concessione. Massimale: euro 5.000.000,00 (cinquemilioni).

Art. 9 - Divieto di cessione del contratto

1. Al concessionario è fatto divieto assoluto di cedere in tutto o in parte il contratto, pena la risoluzione di diritto.

Art. 10 - Cessazione, revoca d'ufficio, risoluzione per inadempimento e subentro

1. Per la cessazione, la revoca d'ufficio, la risoluzione per inadempimento ed il subentro trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 176 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 11 - Tracciabilità

1. Il Concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

2. Tutti i movimenti finanziari relativi ai servizi oggetto della presente Concessione devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale e registrati su conti correnti bancari o postali dedicati accessi dal Concessionario presso banche o presso Poste Italiane S.p.A.

3. Il Concessionario dichiara di utilizzare i conti correnti postali e bancari indicati nella sua nota del 27 settembre 2019 recepita al protocollo n. 760 del 2 ottobre 2019, dedicati anche non in via esclusiva, al presente contratto, con obbligo di comunicare tempestivamente eventuali variazioni.

Art. 12 - Spese contrattuali

1. Tutte le spese del presente contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, sono a carico del Concessionario.

2. Ai fini fiscali, si dichiara che le attività di cui al presente contratto sono soggette all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 D.P.R. 131/1986.

Art. 13 - Foro competente

1. Per tutte le controversie che insorgano fra le parti sull'interpretazione ed applicazione del presente contratto è competente in via esclusiva il foro di Ivrea (To).

Art. 14 - Comunicazioni

1. Qualsiasi comunicazione tra le parti della presente concessione dovrà essere effettuata per iscritto ed inviata a mezzo pec ai seguenti indirizzi:

Concedente: patrimoniosettimo@pec.it

Concessionario: info@cert.abacospa.it

Art. 15 - Documenti facenti parte del contratto

1. Oltre al Capitolato Speciale ed all'offerta tecnica ed economica dell'aggiudicatario, che, debitamente firmati, si allegano al presente contratto sotto le lettere "A" e "B", omessane la lettura per espressa dispensa dei componenti, i quali dichiarano di averne già preso visione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale i seguenti documenti, che si intendono qui integralmente richiamati, anche se non materialmente allegati:

a. la deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 19 gennaio 2017 e i relativi allegati;

b. le polizze di garanzia di cui all'articolo 8;

c. matrice dei rischi;

d. deliberazione n. 235 del 29 novembre 2018 del Comune di Settimo Torinese;

e. disciplinare di gara e relativi allegati.

Art. 16 - Responsabile del trattamento dei dati personali

1. ABACO S.p.A. si impegna ad operare in conformità al dettato del Regolamento UE 679/2016 e s.m.i. - General Data Protection Regulation - "GDPR".

Con atto separato, il Concedente nomina ABACO S.p.A. responsabile al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del medesimo Regolamento (UE) 2016/679, affinché i trattamenti previsti dal presente contratto soddisfino i requisiti del predetto "Regolamento" e garantiscano la tutela dei diritti dell'interessato. Le parti danno atto che, in mancanza di detta nomina, ABACO S.p.A. non sarà legittimata al trattamento dei dati personali inerenti lo svolgimento del servizio affidato.

2. Il Concedente, altresì, si impegna a trattare i dati del Concessionario esclusivamente per lo svolgimento delle attività previste dal presente atto e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi vigenti.

3. Il Concessionario garantisce che le informazioni relative all'esecuzione del presente incarico, che rivestano carattere confidenziale e segreto, non saranno divulgate a terzi e saranno trattate solo per lo svolgimento delle prestazioni cui è tenuto in riferimento al presente contratto.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.c., le Parti approvano:

Art. 4. Canone e clausola risolutiva espressa

Art. 5. Responsabilità, obbligazioni ed oneri del Concessionario

Art. 9. Divieto di cessione del contratto

Art. 10. Cessazione, revoca d'ufficio, risoluzione per inadempimento e subentro

Art. 11. Tracciabilità

Art. 13. Foro competente

Le parti si dichiarano edotte del trattamento, conservazione e comunicazione dei dati risultanti dall'atto ai sensi della normativa sulla riservatezza e dell'antiriciclaggio.

Richiesto io Notaio ho redatto il presente atto scritto a mia cura da persona di mia fiducia e da me letto ai comparenti che lo approvano e lo sottoscrivono unitamente ai suddetti documenti materialmente allegati, apponendo le loro firme digitali previamente da me verificate nella loro validità.

Io Notaio rogante, appongo personalmente, dopo le parti, la firma digitale sul presente atto il quale consta di diciassette pagine a video e sui documenti informatici materialmente allegati di cui al precedente art. 15.

Sottoscritto alle ore undici e dieci.

Informazioni File

Nome: 50085Originale-3.pdf.p7m.p7m

Identificativo: 7760689

Tipologia: Atto Informatico

Dimensione: 62,2 KB

Elenco firmatari:

Firmato da:

TARGA LORIS-TRGLRS63P26I938Q

Firmato da:

ALESSANDRO RIBAUDO-RBDLSN79L23L219Z

Firmato da Notaio:

SALVATORE BARBAGALLO-BRBSVT69H01C351P

Copia conforme di originale informatico conservato presso la struttura predisposta e gestita dal Consiglio Nazionale del Notariato di cui all'art. 62-bis Legge 16 febbraio 1913 n. 89.

8 novembre 2019